

# COMUNE DI CAMPODIPIETRA

## STATUTO

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 27 del 30/12/2005

### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art.1 Definizione (Artt.3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Campodipietra è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

#### Art.2 Autonomia (Artt.3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; legge 11 febbraio 2005 n. 15)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Lo statuto costituisce l'ordinamento della comunità e fissa le disposizioni di principi alle quali debbono attenersi gli organi di governo dell'Ente e le relative strutture organizzative.
2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà e pone particolare impegno per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il coordinamento dei propri strumenti di programmazione con quelli di altri comuni, della provincia di Campobasso, della Regione Molise, della Comunità Montana, dell'Unione dei Comuni di cui fa parte, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e pubblicità secondo i principi generali contenuti nell' Art. 1 della legge 11.02.2005 n. 15.
5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

#### Art.3 Sede (Artt.3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in Piazza della Rimembranza.  
La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

#### Art.4 Territorio

(Art.6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica; esso si estende per Km<sup>2</sup> 19,49 e confina con i comuni di Toro, San Giovanni in Galdo, Campobasso, Ferrazzano, Gildone e Jelsi.

#### Art.5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettera A e B, che con le rispettive descrizioni fanno parte integrante del presente Statuto.

Allegato A: Bozzetto e descrizione dello Stemma assegnato al Comune di Campodipietra con Decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato ( Benito Mussolini ) in data 3 ottobre 1932-X che recita: Spettare al Comune di Campodipietra, in provincia di Campobasso, il diritto di fare uso dello stemma comunale, miniato nel foglio cui annesso che è "D'AZZURRO, ALLA TORRE MERLATA AL NATURALE, SORMONTATA DA TRE STELLE D'ORO A CINQUE PUNTE DISPOSTE IN FASCIA".

Allegato B: Bozzetto e descrizione del gonfalone: Il gonfalone del Comune è rappresentato da un drappo rettangolare color giallo, bordato e frangiato d'argento, caricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti orlato a destra da un ramo di quercia, a sinistra da un ramo d'ulivo legati alla base da un nastro tricolore.

1. Il Consiglio determina, con proprio atto d'indirizzo i criteri di esibizione del gonfalone fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che lo stesso deve essere sempre accompagnato dal sindaco o da un suo delegato e dal vigile urbano.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma è autorizzato, in particolari occasioni e cerimonie, con deliberazione della giunta comunale .

#### Art.6 Pari opportunità

(Artt.3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) promuove la presenza di entrambi i sessi nei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art.57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 167, successive integrazioni e modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 22.

#### Art.7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap e diversamente abili

Coordinamento degli interventi.

1. Il comune, ad integrazione e rafforzamento della sua azione, promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.34, del T.U. 18 agosto 2000 - n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap e diversamente abili, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio, il sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti tra le persone portatrici di handicap e diversamente abili ed i loro familiari.

#### Art.8

Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

#### Art.9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell' Art. 24 della legge 11.02.2005 n. 15.

## TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

### CAPO I

Consiglio Comunale

#### Art.10

Presidenza

(Artt.38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

La Presidenza del consiglio comunale è affidata al Sindaco.

Il consiglio comunale può eleggere al suo interno un presidente del consiglio con le competenze di cui al comma 2 e 4 dell'Art. 39 T.U.

## Art.11

### Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo (Artt.38, 39 e 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con il solo scopo di tutelare gli interessi dei cittadini.
2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.
3. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
4. Il Consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.
5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
6. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Nella stessa seduta i gruppi consiliari si formano e proseguono nel corso del loro mandato, di regola, in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i consiglieri eletti. Ogni consigliere può, in qualsiasi tempo comunicare al Presidente del Consiglio il gruppo al quale intende appartenere. Possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari purché il numero dei componenti il nuovo gruppo non sia inferiore a due consiglieri.
7. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, ut cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
8. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
9. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto all'art.193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
10. L' accettazione di lasciti e donazioni è di competenza del Consiglio.

## Art.12

### Funzionamento del consiglio - Decorrenza del consigliere (Artt.38 e 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
  - a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie;
  - b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, tutta la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del

giorno è trasmessa al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio e, raccolta nei relativi fascicoli, è messa a disposizione dei consiglieri contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione. È facoltà del Sindaco portare in discussione, all'ultimo momento, argomenti non inclusi nell'ordine del giorno, la cui discussione deve essere approvata all'unanimità del Consiglio all'inizio della seduta;

- c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza della maggioranza assoluta del Consiglio, compreso il sindaco;
- d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere ricadono nella disciplina contenuta nel comma 8 dell' Art. 38 del T.U.

### Art.13

#### Sessioni del consiglio

(Art.38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
  - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
  - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
  - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale della relazione previsionale e programmatica;
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.
4. In casi di urgenza, per il verificarsi di eventi imprevedibili e gravi, il Consiglio viene convocato: ad punctum temporis.

### Art.14

#### Esercizio della potestà regolamentare

(Art.7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. La loro entrata in vigore, normalmente, decorre allo scadere del 20° giorno di affissione all'albo.

### Art.15

#### Commissioni consiliari permanenti e speciali

(Art.38 e Art. 44 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti costituite nel suo seno.
2. Possono essere istituite anche commissioni speciali in rapporto a necessità emergenti da eventi imprevedibili ed imprevedibili.
3. Le commissioni sono composte in modo da rappresentare, con criterio di proporzionalità, tutti i gruppi presenti in Consiglio.
4. Alle opposizioni è attribuita la Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia. Il Presidente è eletto dalla commissione stessa.
5. Le modalità ed i limiti del controllo e della garanzia sono stabiliti dal regolamento.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

7. I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

#### Art.16

##### Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art.42, c. 2, lettera m; Art. 50, c.9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

#### Art.17

##### Interrogazioni

(Art.43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il sindaco risponde, nel più breve lasso di tempo possibile e comunque non oltre i trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, presentata dai consiglieri. La materia è di disciplina del regolamento.

### CAPO II

### IL SINDACO E LA GIUNTA

#### Art.18

##### Elezione del sindaco

(Artt.46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale, legale e in giudizio dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

#### Art.19

##### Linee programmatiche

(Art.46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

#### Art.20

##### Vicesindaco

(Art.53 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

#### Art.21

Potere del Sindaco di assumere atti di delegazione di competenza  
(Artt. 14, 31, 43, 50, 54, 78 e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.
6. Il Sindaco come autorità locale e come ufficiale del Governo ovvero funzionario statale, ha facoltà di delegare le funzioni proprie stabilite dalla legge e attribuite dallo statuto e dai regolamenti a:
  - a) assessori;
  - b) consiglieri comunali;
  - c) segretario;
  - d) dirigenti o altro impiegato comunale idoneo.

#### Art.22

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza  
(Artt.47, 49, 50, 64 e 78, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 assessori, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità alla carica di consigliere. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
3. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

#### Art.23

Competenze della giunta  
(Art.48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La Giunta adotta i regolamenti di sua competenza.

#### Art.24

Funzionamento della giunta  
(Art.48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme e nelle forme ritenute più opportune.<sup>31</sup>
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta, ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta nel verbale, della giunta. Il voto è palese.
5. La deliberazione è valida:
  - a) se raggiunge il quorum della maggioranza assoluta dei votanti;
  - b) se consegue la maggioranza relativa dei voti;
  - c) il conseguimento del quorum funzionale è disciplinato dalle norme.

#### Art.25

##### Cessazione della carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

### TITOLO III

#### Istituti di partecipazione

##### Capo II

##### Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e Proposte

#### Art.26

##### Partecipazione dei cittadini – Azione popolare

(Artt.8, 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; legge 11.02.2005 n. 15)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera e promuove il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
  - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
  - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il Comune garantisce forme di partecipazione degli interessati mediante:
  - a) la individuazione del responsabile del procedimento;
  - b) l'accesso agli atti;
  - c) l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11.02.2005 n. 15;
  - d) il rispetto delle modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo.
6. I risultati della partecipazione sono menzionati nei conseguenti atti;
7. I soggetti interessati al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione valuta ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

8. In caso di inerzia dell'Amministrazione, ogni elettore ha facoltà di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in sede legale, amministrativa, civile e penale.
9. In tali casi il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
10. In caso di soccombenza le spese sono a carico dell'attore popolare.
11. Le associazioni di protezione ambientale possono sottoporre alla cognizione del giudice ordinario le azioni risarcitorie, conseguenti al danno ambientale, di spettanza comunale. In caso di soccombenza le spese sono a carico del proponente l'azione o il ricorso.
12. Ciascun elettore può proporre anche le seguenti azioni davanti:
  - a) al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, avverso le operazioni relative alle operazioni inerenti alle elezioni comunali, provinciali e regionali;
  - b) al Tribunale Civile l'impugnativa delle deliberazioni dei rispettivi consigli in materia di eleggibilità dei consiglieri comunali, provinciali, regionali;
  - c) alla Corte d'Appello di Campobasso avverso le decisioni della Commissione elettorale circondariale sui ricorsi (da chiunque proponibili) in materia di iscrizione e cancellazione nelle liste elettorali.
13. Nel caso in cui la Giunta, sussistendo le condizioni, assume direttamente la tutela degli interessi generali, oggetto dell'azione popolare, adotta gli atti necessari e ne dà informazione a coloro che hanno intrapreso l'azione popolare.

#### Art.27

##### Riunioni e assemblee

(Art.8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Alla copertura delle spese si provvede anche con la richiesta del pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
  - a) per la formazione di comitati e commissioni;
  - b) per analizzare i problemi;
  - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. Il Comune valorizza le autonome forme di associazione e di cooperazione dei cittadini al fine della partecipazione della crescita della comunità locale e per lo sviluppo del volontariato sociale.

#### Art.28

##### Consultazioni

(Art.8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e le associazioni legalmente costituite ed operanti nel territorio, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

## Art. 29

### Istanze, petizioni e proposte (Artt.8 e 29 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I cittadini, anche singolarmente, possono rivolgere istanze proposte ai responsabili amministrativi ed ai dirigenti di specifici servizi allo scopo di sollecitare l'Amministrazione a provvedere su determinate questioni di sua competenza;
2. I cittadini possono presentare petizioni, firmate da non meno di 50 (cinquanta) cittadini, le cui firme devono essere raccolte nelle forme legali, al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta, su materie di interesse generale o problemi di particolare gravità.
3. Le modalità di presentazione, i termini di discussione e le risposte alle petizioni, alle istanze ed alle proposte sono disciplinate da apposito regolamento consiliare.

## Art.30

### Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri forniti di regolare permesso di soggiorno - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art.8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri forniti di regolare (permesso – carta) di soggiorno, il comune:
  - a) ne favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali;
  - b) ne promuove la partecipazione alla vita pubblica locale.

## CAPOII REFERENDUM

### Art.31

#### Azione referendaria

(Art.8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale con la eccezione:
  - a) dei provvedimenti concernenti i tributi, tariffe o canoni;
  - b) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'assunzione di prestiti obbligazionari;
  - c) dei provvedimenti ad acquisti o alienazioni di immobili, permuta, appalto, concessione;
  - d) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;
  - e) di materie che nel triennio precedente siano state oggetto di referendum con esito negativo;
  - f) degli atti a tutela delle minoranze etniche e religiose.
2. I soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) il Consiglio comunale con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati;
  - b) i cittadini in numero corrispondente a non meno del cinque per cento degli iscritti nelle liste elettorali, legalmente identificati.
3. Il referendum non ha luogo in coincidenza di consultazione comunale e provinciale;
4. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera approvata dai due terzi dei consiglieri, il Consiglio riconosce che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza;
5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto e sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;
6. Il Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum delibera sull'oggetto del referendum;

7. E' consentito lo svolgimento di una sola consultazione l'anno anche per più referendum;
8. Il referendum può essere sospeso o revocato nei seguenti casi:
- a) scioglimento del Consiglio comunale;
  - b) recepimento della proposta avanzata dai promotori del referendum da parte del Consiglio con proprio atto deliberativo.
9. Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum in particolare con la previsione:
- a) dei requisiti di ammissibilità;
  - b) dei tempi;
  - c) delle condizioni di accoglimento;
  - d) delle modalità organizzative.

#### TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

##### Art.32

##### Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti (Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti siano ben visibili e possano leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per venti giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, normalmente il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

##### Art. 33

##### Svolgimento dell'attività amministrativa (Artt. 36, 88 e 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di linearità delle procedure con il fine della efficienza amministrativa e adeguamento alle esigenze dei cittadini in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2. Il comune, per lo svolgimento delle sue funzioni nel proprio ambito territoriale attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

#### TITOLO V FINANZA - CONTABILITA' - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

##### Art.34

##### Ordinamento finanziario e contabile (Artt. da 149 a 269, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge che lo coordina con la finanza statale e quella regionale (Art. 149 c. 1).
2. Il Comune si dota di un proprio regolamento di contabilità per l'applicazione dei principi generali fissati dal T.U. secondo le proprie esigenze organizzative e di funzionamento (Art. 149 commi 1 e 2; Artt.150, 152, 153, 193 del T.U.).

3. La gestione finanziaria e contabile del Comune si svolge secondo le modalità, attribuzioni e competenze definite dalla legge, dal presente statuto e dettagliate dai regolamenti comunali.

#### Art.35

##### Revisione economico - finanziaria Organo di revisione (Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione composto di un solo membro individuato secondo le modalità prescritte dai comma 2 e 3 dell'Art. 234 del T.U.
3. L'organo di revisione, collabora con il Consiglio comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione; compie le verifiche di cassa a cadenza trimestrale (Art. 223 del T.U.); attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione; redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso affidati, dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, l'organo di revisione ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente.
5. La durata in carica, le funzioni e le prerogative dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
6. I casi di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza sono stabiliti dall'art.236 del T.U. e dal codice civile.

#### Art.36

##### Gestione finanziaria e contabile

La gestione finanziaria e contabile del Comune si svolge secondo le modalità, attribuzioni e competenze definite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

#### Art.37

##### Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, che coincide con l'anno solare, redatta in termini di competenza e nell'osservanza dei principi della veridicità, universalità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario, equilibrio economico di annualità e di pubblicità (Art. 151 c. 1 e Art. 162 del T.U.).
2. La proposta di bilancio e degli allegati documenti contabili è predisposta dalla Giunta nell'osservanza anche di quanto disposto dal comma 7 dell'Art. 162 del T.U. 2000.
3. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio.

#### Art. 38

##### Modalità di formazione dei progetti di bilancio

Entro un mese dal termine di approvazione del bilancio, in esecuzione delle scelte definite dagli strumenti programmatici approvati dal consiglio e delle indicazioni operative individuate dalla giunta, i dirigenti responsabili delle attività comunali, di concerto tra di loro, predispongono e sottopongono al Sindaco ed alla Giunta, ipotesi di programmi annuali e pluriennali di attività di settori sulla base del Piano Esecutivo di Gestione elaborato dalla Giunta (Art. 169 del T.U.).

#### Art.39

##### Bilancio pluriennale (Artt. 171 e 172 del T.U.)

1. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione Molise contiene le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo considerato in relazione alla legislazione vigente e agli effetti degli interventi e provvedimenti programmati nell'esercizio dell'autonomia finanziaria del Comune.
2. Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.
3. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti deve essere preceduta dalla verifica delle conseguenze finanziarie e dalla individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti al bilancio pluriennale.

#### Art.40

##### Relazione previsionale e programmatica (Artt. 151, 170 e 171 del T.U.)

1. La relazione revisionale e programmatica illustra il quadro della situazione economica e finanziaria nel quale il Comune esplica la sua azione amministrativa, ne esplica gli indirizzi che intende perseguire e ne individua gli obiettivi correlandoli agli obiettivi programmatici e alla legislazione statale e regionale.
2. La relazione revisionale e programmatica fornisce le modifiche eventuali da apportare agli strumenti programmatici già adottati dal Consiglio e la diversa articolazione temporale e finanziaria degli interventi individuati.

#### Art. 41

##### Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini (Art.141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 Art.1, c. 3 D.L. n. 13/2002, convertito con L.n.75/2002)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 50 giorni per la sua approvazione.
3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informandone il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art.42

##### Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio (Art. 193, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art.132 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del

segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

#### Art.43

##### Omissione della deliberazione di dissesto

(Art. 141 del T.U.)

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art.44

##### Controlli interni

(Artt. 107, 109 e 147 del T.U.)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'Art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'Art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
  - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed è svolto dagli organi previsti dalle disposizioni vigenti;
  - b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
  - c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi degli Artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;
  - d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
  - e) Il regolamento di contabilità, previsto dall'Art. 152 del T.U. ed il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'Art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dall'Art. 48 comma 3 del T.U., disciplinano l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.
  - f) Il Consiglio istituisce apposita commissione.

### TITOLO VI

#### I SERVIZI

##### Art.45

##### Servizi pubblici locali

(Artt. 112 e 123 del T.U.)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali;
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge;
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
  - a) in economia;
  - b) in concessione a terzi;
  - c) a mezzo di aziende speciali anche consortili;

- d) a mezzo di istituzioni;
- e) a mezzo di Società per Azioni anche a non prevalente capitale pubblico locale secondo le norme regolate dal Codice Civile e dalle leggi vigenti, statali e regionali, in materia.

#### Art.46

##### Tariffe dei servizi

(Art.117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art.117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione.

### TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDO DI PROGRAMMA

#### Art.47

Convenzioni, consorzi, unione di Comuni, accordi di programma.

(Artt.30, 31, 32 e 34 del T.U.)

1. Qualora ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, il Comune può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere le seguenti:
  - a) le convenzioni;
  - b) i consorzi;
  - c) le unioni dei Comuni;
  - d) gli accordi di programma.
3. Le modalità di attuazione di cui al comma 1 sono stabilite dalla legge.

### TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

#### CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

#### Art.48

Organizzazione degli uffici. Criteri generali.

(Artt. 88 e 96 del T.U.)

Gli uffici ed i servizi sono ordinati con il fine della massima efficienza amministrativa e costante adeguamento alle esigenze dei cittadini nel rispetto dei principi di programmazione, di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e quelli di gestione amministrativa, tecnica e contabile.

Art.49  
Ordinamento degli uffici e dei servizi  
(Artt.88 - 111 del T.U.)

1. Il Comune disciplina con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. Criteri fondamentali dell'organizzazione sono l'autonomia, la funzionalità e l'economicità della gestione secondo i principi di professionalità e di responsabilità.
3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale e ne garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art.50  
Organizzazione del personale  
(Artt.89 - 96 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale, in conformità al presente statuto, tenuto conto delle direttive del Consiglio, provvede alla disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e determina i settori funzionali e la qualificazione specifica delle unità di gestione.
2. La Giunta comunale, nel rispetto della contrattazione con le organizzazioni sindacali, propone, acquisito il parere dei dirigenti:
  - a) la dotazione organica dei settori funzionali, dei servizi e delle unità obbiettivo;
  - b) l'assegnazione del personale ai settori funzionali.

Art.51  
Stato giuridico e trattamento economico del personale  
(Art.89, del T.U.)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.52  
Incarichi esterni  
(Art.110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II  
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE UFFICI E  
SERVIZI

Art.53  
Segretario comunale  
(Artt. Da 97 a 106 e 109, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco, scegliendo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 del T.U., nomina il segretario comunale che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione e può revocarlo solo per violazione dei doveri d'ufficio secondo le modalità prescritte dall'art. 100 del su richiamato T.U.
2. Il segretario comunale nel suo ruolo di funzionario pubblico svolge compiti di consulenza giuridico - amministrativo dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ed all'ordinamento; esercita la funzione di notaio e di cancelliere, nonché funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dell'azione amministrativa dell'Ente;

3. Funzioni proprie e specifiche del segretario sono quelle raccolte nell'art. 97 del T.U. individuate come segue:
  - a) funzioni giuridico – formali che si concretizzano in compiti di collaborazione ed assistenza giuridico – amministrativa nei riguardi degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
  - b) funzioni gestionali qualora si verifichi la situazione prevista dall'art. 97 del T.U.;
  - c) ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
4. Il rapporto di lavoro del segretario è disciplinato dai contratti collettivi.
5. Per quanto non specificato nel seguente articolo si rimanda alla legge ed ai regolamenti.

#### Art.54

##### Responsabile degli uffici e dei servizi

(Artt.107-111, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, il rinnovo e l'interruzione sono disciplinati dall'art. 109, commi 1 e 2 del T.U.
2. La modalità di conferimento è stabilita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tenuto conto:
  - a) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
  - b) delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente;
  - c) dei risultati conseguiti in precedenza
3. Il Sindaco procede al conferimento dell'incarico a tempo determinato con proprio motivato provvedimento e nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi dirigenziali;
4. L'incarico dirigenziale è revocato:
  - a) per inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco;
  - b) per mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione (PEG);
  - c) per responsabilità particolarmente grave o reiterata.
5. La revoca anticipata dell'incarico può avvenire:
  - a) per motivate ragioni organizzative e produttive;
  - b) per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione negativa del dirigente.
6. Il dirigente è responsabile del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.
7. Ricadono nella competenza dirigenziale:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b) le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  - c) la stipulazione dei contratti;
  - d) gli atti di gestione finanziaria, compreso l'assunzione di impegni di spesa;
  - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
  - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di carattere discrezionale, comprese le autorizzazioni e i permessi da costruire;
  - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino, i poteri di vigilanza edilizia e irrogazione delle sanzioni amministrative;
  - h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  - i) altri atti attribuiti ai dirigenti dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
  - j) ogni altro atto che impegna l'amministrazione verso i terzi.

8. La copertura, ai sensi dell'art. 110 comma 1, del T.U., dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale, può avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con motivata deliberazione, con contratto di diritto privato, fatti salvi i requisiti della qualifica da ricoprire.

9. Il regolamento nell'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti a tempo determinato previsti nel presente articolo.

10. Per quant'altro non rubricato nel presente articolo si applica la legge statale e regionale nonché, eventualmente, le altre disposizioni statutarie e regolamentari.

#### Art.55

##### Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi, fatte salve specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

#### Art.56

##### Rappresentanza del comune in giudizio

(Art.6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio in cui il Comune sia parte, sia come attore che come convenuto, la rappresentanza legale dell'Ente compete al Sindaco, tranne i casi previsti da leggi speciali.

2. L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di giudizio, compete al Sindaco.

3. La nomina del difensore compete alla Giunta.

### TITOLO IX

#### Disposizioni FINALI

#### Art.57

##### Violazione delle norme regolamentari

(Art.7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Le violazioni delle disposizioni dei regolamenti del Comune, delle ordinanze adottate dal Sindaco e delle ordinanze assunte dai responsabili dei servizi devono essere assoggettate alla sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7-bis del T.U., o, eventualmente, alla sanzione di fonte regolamentare o sindacale.

#### Art.58

##### Violazione alle norme di legge - Sanzioni

Qualora si accerti una violazione di legge per la quale il Comune ha la competenza per irrogare la relativa sanzione, il segretario comunale designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio che dovrà provvedere.

## Art.59

### Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Non sono ammesse proposte di revisione dello statuto prima che siano decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore;
2. Ogni successiva iniziativa di revisione statutaria può essere riproposta dopo che sia trascorso un anno dalla deliberazione del consiglio che ne ha respinto la proposta o modificato il contenuto.
3. Sono fatti salvi i casi di innovazione legislativa.
4. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
6. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua allo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
7. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

## Art.60

### Abrogazione dei regolamenti

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.
3. Entro lo stesso termine si adottano eventuali nuovi regolamenti.
4. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente.

## Art.61

### Entrata in vigore

(Art.6, c.5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:
  - pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
  - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
  - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.